

CORTE DEI CONTI



0033313-05/10/2015-SCCLA-PCGEPRE-A



Il Presidente della Repubblica

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, ed in particolare l'articolo 2, comma 6, recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle suddette istituzioni;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

VISTI gli articoli 33 e 34-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, recanti disposizioni in materia di mobilità del personale;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

VISTO il citato articolo 1, comma 523, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, che, nell'elencare le amministrazioni statali sottoposte ad un regime di limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato, non richiama espressamente il comparto scuola e gli Istituti di alta formazione artistica e musicale e coreutica;

CONSIDERATO che, come già previsto in applicazione dell'articolo 1, comma 101, della citata legge n. 311 del 2004, al comparto scuola e, per analogia, agli Istituti di alta formazione artistica e musicale e coreutica continuano a non applicarsi i limiti assunzionali di cui alle disposizioni di legge richiamate, fermo restando il loro assoggettamento alla specifica disciplina di settore e ad una programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica perseguiti;

VISTO l'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, e successive modificazioni, che prevede la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

VISTO l'articolo 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale prevede che, in attesa della completa attuazione della suddetta legge n. 508 del 1999, al personale delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al citato articolo 39, comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni, come peraltro chiarito con circolare del 22 febbraio 2011, n. 11786, del Dipartimento della funzione pubblica, adottata d'intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

VISTO l'articolo 270 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che disciplina l'accesso nei ruoli del personale docente, degli assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori, che deve aver luogo per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l'articolo 19, comma 01, il quale stabilisce che il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della suddetta legge n. 508 del 1999, è emanato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, nonché il comma 1 dello stesso articolo 19, secondo cui le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato;

VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e, in particolare, l'articolo 6, comma 3, lettera b), che ha esteso agli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016 la possibilità di fruizione delle graduatorie di cui al citato articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013;

VISTA la nota del 2 aprile 2015, n. 4226, con la quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel richiedere l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno accademico 2014/2015, di n. 167 Docenti di I e II fascia, di cui 12 unità provenienti dalle graduatorie nazionali preesistenti, graduatorie per esami e titoli (GET) e dalle graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE), e 155 unità provenienti dalle graduatorie nazionali di cui al suddetto articolo 2-bis del decreto-legge n. 97 del 2004;

RITENUTO che, con la suddetta nota n. 4226 del 2 aprile 2015, nelle more dell'adozione del citato regolamento di cui di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge n. 508 del



1999, è stato motivato il mancato rispetto delle percentuali di cui al sopra richiamato articolo 270, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994, con l'esigenza di garantire il funzionamento della didattica delle istituzioni AFAM interessate, immettendo nei ruoli profili professionali coerenti con le discipline vacanti in dette istituzioni, per le quali le GET e le GNE risultano ad oggi esaurite, e che si procederà ad un futuro riequilibrio nei canali di reclutamento;

CONSIDERATO che con la suddetta nota n. 4226 del 2 aprile 2015 è stato comunicato che le cattedre vacanti all'inizio dell'anno accademico 2014/2015 sono pari a n. 1.340, di cui n. 1.241 di I fascia e n. 99 di II fascia e che le cessazioni dal servizio al 1° novembre 2014 sono state di 167 unità di personale docente, di cui 147 di I fascia e 20 di II fascia;

VISTA la nota del 13 maggio 2015, n. 10264, del Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze con la quale si trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 29 aprile 2015, n. 36913 nella quale si evidenzia che non si hanno osservazioni da formulare ai fini dell'ulteriore corso delle assunzioni a tempo indeterminato di n. 167 docenti di I e II fascia;

RITENUTO di aderire al citato parere espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze e di poter concedere, per l'anno accademico 2014/2015, l'autorizzazione ad assumere un contingente di n. 167 docenti di I e II fascia;

VISTA la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2015;

SULLA PROPOSTA del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA:

Articolo 1

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore è autorizzato, per l'anno accademico 2014/2015, ad assumere, a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, n. 167 docenti di I e II fascia per incarichi di insegnamento nelle Istituzioni AFAM.



Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a ROMA Add: 23 SET. 2015

Gi. Stefanini

Per

[Signature]

[Signature]

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 2276/2015
Roma, 30.9.2015
IL REVISORE

[Signature]

IL DIRIGENTE
[Signature]

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERI
Reg.ne - Prev. n. 2563

15 OTT 2015

IL MAGISTRATO

[Signature]